# LEGISLAZIONE INCENTIVANTE Percorso informativo – Scheda di sintesi – CREDITO D'IMPOSTA R&S SETTORE MODA 2015-2020

**Istituzione** Ministero Sviluppo Economico

**Riferimento** Articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

- D.M. 27 maggio 2015 (GU Serie Generale n.174 del 29

luglio 2015) aggiornamento legge di bilancio 2019

Finalità Favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese

Beneficiari Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma

giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal

regime contabile adottato.

Periodo di applicazione

A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 fino a quello in corso al **31/12/2020**.

Attività ammissibili 1) ricerca ed ideazione estetica;

2) realizzazione dei prototipi del campionario.

## Spese ammissibili

Costi direttamente connessi allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo

	Aliquota
a) Spese del personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, impiegato direttamente in attività di R&S	50 %
a-bis) Spese del personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal subordinato (Es. Amministratori), impiegato direttamente in attività di R&S	
b) quote d'ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio;	25%
c) spese per contratti di ricerca <i>extra muros</i> stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, <i>start up</i> innovative e Pmi innovative (eccetto imprese del medesimo gruppo)	50%
c-bis) spese per contratti di ricerca <i>extra muros</i> con altre imprese (eccetto imprese del medesimo gruppo)	25%
d) competenze tecniche e privative industriali	25%
d-bis) materiali, forniture, altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di R&S	25%





### **Agevolazione**

il credito è calcolato sull'incremento del triennio fisso 2012,2013 e 2014.

Il beneficio è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 10 milioni euro , a condizione che l'importo delle spese in attività di ricerca e sviluppo ammonti almeno a 30.000 euro

# Modalità di fruizione

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il credito d'imposta è utilizzabile **esclusivamente in compensazione (entratel/fiscoline)** a decorrere dall'avvenuto adempimento dell'obbligo di certificazione sull'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa. Tale certificazione deve essere rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti il quale, ovviamente, dovrà rispettare i principi d'indipendenza.

### **Documentazione**

Documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali.

Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale sono ammissibili all'agevolazione, entro il limite massimo di euro 5.000, le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile.

Infine è necessario redigere una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta. Tale relazione deve essere firmata dal responsabile della R&S è controfirmata dal legale rappresentante.

Aggiornamento 02/10/19



